

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 04/07/2024

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 03/10/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/11/2018; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 360,00 a titolo di "spese di istruttoria pro quota", oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- che dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti emerge chiaramente che le spese di istruttoria sono state convenute come costi fissi e non rimborsabili in caso di rimborso anticipato del prestito;
- che le spese di istruttoria non rientrano tra i costi che l'art. 125 *sexies* del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili, poiché si tratta di costo che attiene esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto e come tale prescinde dalla durata effettiva del rapporto;
- che si tratta quindi di un costo remunerativo di attività propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento e non all'esecuzione dello stesso, funzionali a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valutare il merito creditizio del cliente e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge primaria e secondaria ai fini dell'eventuale concessione del credito;

- che la domanda di rimborso formulata dal ricorrente appare infondata anche in ragione dell'ormai intervenuto superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della CGUE, n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 Unicredit Bank Austria, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE;
- che constano pronunce della magistratura ordinaria che hanno respinto le richieste restitutorie per il rateo dei c.d. costi up front.

L'intermediario ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del



quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Venendo al caso in specie e così ai costi di cui il ricorrente chiede il rimborso, esaminate le clausole del contratto di finanziamento e richiamato l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, si rileva che le spese di istruttoria hanno natura *upfront* (si vedano, sul punto, Collegio di Torino, decisione n. 8804/2023).

Pertanto, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione della voce di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,08%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,43%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600,00	Upfront	39,43%	236,59		236,59
Totale				600,00					236,59

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo, cfr. Collegio di coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013 e pronuncia n. 6167/2014.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 237,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA